

COPIA

Deliberazione n. 30
In data 30.06.2015
Data pubblicazione
07.07.2015

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IUC- IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUITE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno a partire dalle ore 10.30 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

////////////////////////////////////	Presenti	Assenti
1. FRANCESCHI Andrea	*	
2. POMPANIN Enrico	*	
3. MARTINOLLI Giovanna	*	
4. VEROCAI Stefano	*	
5. GHEDINA Marco		*
6. DANDREA Stefano	*	
7. BELLODIS Nicola	*	
8. DE VILLA Marco	*	
9. GHEZZE Stefano		*
10. GHEDINA Gianpietro	*	
11. DAL PONT Rocco	*	
	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO

Il dott. Andrea FRANCESCHI nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il 17.07.2015

All'inizio della presente deliberazione entra in aula il consigliere Verocai

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 in materia di imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, ed i commi 707 e 708 che apportano importanti modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- i comuni possono considerare direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO che l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

VISTO che l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dal 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge di stabilità n. 228/2012 che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato in G.U. nr. 67 del 21/03/2015, stabilisce che per l'anno 2015 è differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato in G.U. nr. 115 del 20/05/2015, è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014;

RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni nelle misure riportate nel successivo paragrafo, per le seguenti motivazioni:

- garantire il pareggio del bilancio tenuto conto dell'introito complessivo previsto dall'IMU, della riduzione dei trasferimenti dello Stato (fondo di solidarietà comunale);
- agevolare i residenti proprietari della casa di abitazione;

- agevolare le attività produttive presenti nel territorio;
- agevolare l'affitto delle seconde case in modo particolare a cittadini residenti con regolare contratto di locazione;

ALIQUEUTE E DETRAZIONI:

- considerare direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011, le seguenti unità immobiliari:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- applicare l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille, relativamente alla quota di rendita risultante in catasto superiore al valore di euro 500,00.-, all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado in linea retta (assimilata ad abitazione principale fino alla quota di rendita catastale inferiore ad euro 500,00.-), previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille a favore degli Enti non commerciali;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3;
- applicare l'aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente;
- applicare l'aliquota del 8,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato, ad uso abitativo;
- confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito riservato allo Stato);
- applicare l'aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

- la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015);
- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO il punto e) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il punto f) dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 21 aprile 2015;

SENTITA l'esposizione del Sindaco, di cui a verbale allegato;

SENTITO l'intervento del consigliere Ghedina Gianpietro, di cui a verbale allegato;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Astenuti	n. 2 (Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco)

d e l i b e r a

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta;
- 3) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 - l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 - applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;
 - considerare direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 14 regolamento IUC), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.- In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'aliquota del 4,6 per mille, relativamente alla quota di rendita risultante in catasto superiore al valore di euro 500,00.-, all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo grado in linea retta (assimilata ad abitazione principale fino alla quota di rendita catastale inferiore ad euro 500,00.-), previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 14 regolamento IUC);
 - l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 14 regolamento IUC);
 - applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolata, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione;
 - l'aliquota del 4,6 per mille a favore degli Enti non commerciali;
 - l'aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3;
 - l'aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente;
 - l'aliquota del 8,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato, ad uso abitativo;
 - confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato;
 - l'aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie;
- 4) di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,6 per mille;
- 5) di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 8,6 per mille;

- 6) di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- 7) di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Astenuti	n. 2 (Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco)

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30.06.2015

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

SINDACO

Come vi dicevo prima, fa parte del pacchetto di imposte locali. Senza anche qui annoiare, cercherei di essere conciso, ma il più chiaro possibile anche per chi ci ascolta.

L'IMU diciamo è la tassa che ha sostituito l'ICI con la differenza che una volta l'ICI era una tassa effettivamente comunale perché tutto il gettito rimaneva al Comune, l'IMU, invece, è una tassa che per quanto, diciamo, nel titolo contenga la parola "municipale", perché è Imposta Municipale Propria, in realtà è una tassa mista in cui una fetta consistente finisce allo Stato che, però, diciamo lascia che siano i Comuni a fare gli esattori per proprio conto e a metterci la faccia.

Io andrei direttamente a parlare delle tariffe, o meglio, delle aliquote che sono state individuate e che poi sono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente, quindi non ci sono novità. C'è il 4,6 per mille per gli usi gratuiti ai parenti, c'è il 4,6 per mille per gli enti non commerciali, quindi in questo caso pensiamo alle Regole piuttosto che alla Parrocchia, e 4,6 per mille per le attività produttive, A10 uffici, A11 rifugi, C1 negozi, C3 laboratori. Questo 4,6 per mille tanto per capirsi è il minimo che può essere messo. Sono escluse le categorie D, cioè gli alberghi e i capannoni, perché dal 2013 non possiamo più mettere l'aliquota agevolata perché l'intero versamento va allo Stato con l'aliquota del 7,6 per mille. Quindi, alberghi e capannoni artigianali sono sfavoriti rispetto ad uffici, rifugi e negozi, però questa non è scelta, ma è semplicemente un dato di fatto che quella è una cifra che va direttamente allo Stato.

Per quanto riguarda le abitazioni, c'è l'aliquota sulle seconde case che è al 10,6 per mille; se l'appartamento viene affittato, l'aliquota passa all'8,6 per mille e se viene affittato a residenti l'aliquota passa al 5,6 per mille. Queste sono state delle differenziazioni che erano già state inserite nel passato per dare un segnale comunque di attenzione, attenzione ai residenti soprattutto perché si aiuta quelli che vivono qua in appartamenti di terzi o che vivono qua in appartamenti dei parenti con l'uso gratuito, e sia chi lavora; abbiamo cercato di tenere al minimo, anzi, abbiamo tenuto al minimo tutte le aliquote delle attività produttive per non appesantire ulteriormente, insomma, chi rischia, chi crea lavoro, chi crea un'economia positiva.

Mi rendo conto che questo, dal punto di vista dell'utente finale, magari diciamo apprezza, però quando vede la cifra che deve pagare non necessariamente è contento perché la riconfronta con quello che pagava magari prima, quando c'era l'ICI, quindi le aliquote erano più basse. Quindi, pur mettendo al minimo, essendoci una bella fetta che va allo Stato, a volte si paga un po' di più di quello che si pagava in passato.

Niente. Gli aspetti politici credo di averli sottolineati: stiamo cercando di aiutare le persone che vivono qua, le persone che lavorano qua. Questo ovviamente è uno sforzo perché poi incidendo anche sulle aliquote ovviamente si aumenterebbero anche le entrate, più entrate significa più cose che si possono fare, quindi è tutta una catena. Però in questa fase alzare la tassazione non ci sembrava una scelta opportuna, così come non c'è l'addizionale IRPEF che a Cortina è a 0, così come non c'è la tassa di soggiorno che è a 0. Abbiamo tenuto per le tasse municipali, le aliquote municipali i valori minimi possibili, insomma sperando che questo venga apprezzato, sperando che sia soprattutto un aiuto concreto per chi vive ed opera a Cortina d'Ampezzo.

Ci sono interventi? Consigliere Ghedina.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

Grazie. Come ha detto giustamente lei, poi le tariffe e comunque le aliquote sono quelle dell'anno scorso, nulla è cambiato. Quello che è cambiato è che effettivamente anno dopo anno qui l'economia del Paese, inteso come Paese Italia, ma anche paese Cortina, è sempre più difficile,

quindi sia per quanto riguarda le attività produttive, ma anche per le stesse famiglie, se qualche anno fa insomma anche queste tasse - prima l'ICI, per carità, era più bassa, ecc. - ma si riusciva in qualche modo a pagarle, ci sono molte aziende, se non la maggiore parte, ma anche le stesse famiglie che devono contrarre proprio dei veri mutui per poterle pagare.

Io credo che qualcosa di più e di meglio anche l'Amministrazione Comunale potrebbe.. potrà fare e non so se si potrà aprire magari un tavolo per valutare alcune cose perché, ad esempio, per quanto riguarda quegli appartamenti, che magari ha anche la fortuna di avere un appuntamento in più che affitta a non residenti piuttosto che a residenti, dove c'è l'aliquota dell'8,6 oppure del 5,6 per i residenti, magari verificare anche lì se c'è qualcosa, la possibilità di limare qualcosa, piuttosto che anche chi ha l'appartamento che lo dà ai familiari, quindi parlo del figlio, ma parlo anche del nipote, dello zio.

Su questi raggruppamenti io credo che si debba provare a fare qualche tentativo, perché è impensabile, ci sono famiglie o ci sono persone appunto che hanno lavori dipendenti con stipendi da 1500-2.000euro, ripeto, che comunque quelli sono assicurati, anche chi fa l'imprenditore purtroppo oggi fa fatica ad andare avanti ed arrivano appunto.., si arriva a pagare 2.000-2500, 1500 di IMU su una seconda casa magari anche affittata piuttosto che, come diceva lei, sugli alberghi, oppure sui capannoni dove qui addirittura l'intero gettito viene incamerato dallo Stato. Io credo che effettivamente in anni così difficili e di difficoltà per l'economia del Paese forse merita fare non solo una riflessione, ma provare a vedere se c'è la possibilità di limare ancora qualcosa. Ci sono molte famiglie altamente patrimonializzate, hanno patrimoni enormi, il reddito, però, purtroppo è quello che è, non parliamo di chi appunto ha anche gli alberghi o strutture di questo tipo, effettivamente il 16 giugno sull'acconto piuttosto che a fine dicembre quando arriva il saldo sono veramente dolori.

SINDACO

In linea generale condivido, credo abbiamo detto più o meno le stesse cose; sul fatto, però, che si possa limare.., sull'uso gratuito ai parenti no, nel senso che abbiamo già inserito l'aliquota minima che è il 4,6, si può limare eventualmente per chi ha delle seconde case che affitta perché l'aliquota lì è all'8,6, quindi si può ridurre. È chiaro che si può anche ridurre.. voglio dire, anche le seconde case sono al massimo per onestà, quindi uno può dir "invece che 10,6 tu che hai la seconda casa a Cortina paga il 7,6", però questo incidono anche poi sul conto complessivo delle entrate.

Io credo che per i residenti ci sia un vero.., per chi affitta a residenti o per chi affitta a parenti siamo veramente al massimo che si possa fare, sul resto si può anche eventualmente valutare qualche proposta, se per il prossimo anno ci sono proposte possiamo anche valutarle, ma insomma siamo proprio alle virgole perché la sostanza è che la gente di qua meno di così non riusciamo a farla pagare.

Poi condivido che, in alcuni casi, magari non sia lo stesso.., per alcuni non sia sufficiente questo sforzo, però bisogna anche ovviamente essere onesti e dire che questa è l'aliquota minima, più basso di così non possiamo fare.

CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO

... un ragionamento, ripeto, a 360 gradi, qualcosa io ritengo che si possa modificare, però noi avevamo portato lo scorso anno in Bilancio forse di Previsione anche comunque ad esempio di azzerare la TASI, anche su quello, che alcuni Comuni comunque la azzerano, i servizi indivisibili, ecco anche su quello, eventualmente un qualche ragionamento si può fare. Ripeto, poi è logico che bisogna verificare la copertura e vedere tutto, però insomma come non c'è l'addizionale IRPEF eventualmente anche togliere un tipo di imposta piuttosto che... il ragionamento può essere effettivamente complessivo, poi dopo che sia difficile questo sono il primo ad ammetterlo.

SINDACO

Ci sono altri interventi? Sennò passiamo alla votazione del punto 9 “Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2015 per l’IMU”. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione: 7 favorevoli, 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

Votiamo anche l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione: 7 favorevoli, 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: IUC-IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tributi, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 21 aprile 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

F.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 16.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Augusto PAIS BECHER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to Dott. Andrea FRANCESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Enrico PILOTTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio il ...07.07.2015..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario MOLINARI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario MOLINARI

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2015

Lì, 24.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico PILOTTO